



Tax Newsletter

4/2022

Tax Professional Practice



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Highlight di questo numero:

Legislazione

— **Adempimento collaborativo - Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle entrate n. 74913 del 9 marzo 2022**

Prassi

— **Variazioni in diminuzione ai fini IVA - Interpello n. 175 del 6 aprile 2022, n. 181 del 7 aprile 2022 e n. 216 del 26 aprile 2022**

— **Consolidato fiscale: legittimità del risparmio d'imposta - Interpello n. 165 del 6 aprile 2022**

— **Trattamento IRES: somme sottoposte a sequestro - Interpello n. 196 del 20 aprile 2022**

— **Fusione e riporto delle perdite - Interpello n. 211 del 22 aprile 2022 e nn. 234-235 del 28 aprile 2022**

Legislazione

Imposte sui redditi

[Adempimento collaborativo - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 74913 del 9 marzo 2022](#)

Il regime di adempimento collaborativo è stato introdotto con lo specifico obiettivo di andare a instaurare un rapporto di cooperazione tra grande contribuente e amministrazione finanziaria: tale regime si basa sulla comunicazione continua, al fine di evitare la generazione di rischi fiscali. Con tale provvedimento, vengono chiarite con maggiore dettaglio le competenze spettanti agli uffici Grandi contribuenti delle Direzioni Regionali, nonché all'ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale.

[IRAP: definite le modalità tecniche di trasmissione - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 106215 del 5 aprile 2022](#)

L'Amministrazione finanziaria ha definito i criteri tecnici per la trasmissione delle dichiarazioni IRAP alle regioni. Infatti, il 31 gennaio 2022 è stato approvato il nuovo modello IRAP da compilare con riferimento al periodo d'imposta 2021: la trasmissione avverrà a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di scadenza di presentazione del modello dichiarativo. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, nonché le specifiche di formato da rispettare, si deve fare riferimento all'Allegato A del suddetto provvedimento.

[ISA: necessarie nuove comunicazioni all'AdE - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 136193 del 21 aprile 2022 e n. 143350 del 27 aprile 2022](#)

Ai fini della determinazione del punteggio ISA 2022, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che per accedere al beneficio premiale i requisiti sono i medesimi previsti per il periodo d'imposta precedente; il calcolo può essere effettuato anche sulla base della media del punteggio ottenuto nel periodo d'imposta corrente e in quello precedente. Ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità, l'Amministrazione ha specificato che è necessaria la comunicazione di ulteriori dati tecnici, i quali sono stati specificatamente individuati nella Nota tecnica e metodologica allegata al provvedimento del 21 aprile.

Prassi

Imposte sui redditi

[Conferimento di stabile organizzazione: regime della neutralità fiscale - Interpello n. 164 del 6 aprile 2022](#)

Il regime della neutralità fiscale è applicabile anche per il conferimento di una stabile organizzazione in Italia (ovvero, di una parte di essa, qualificabile come 'ramo aziendale') di un soggetto non residente, a favore di una società residente in Italia. Infatti, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che tale operazione non comporta una sottrazione di materia impositiva per lo Stato italiano, il quale potrà esigere il pagamento delle relative imposte in caso di futuro realizzo dei beni che sono stati trasferiti.

[Consolidato fiscale: legittimità del risparmio d'imposta - Interpello n. 165 del 6 aprile 2022](#)

Il risparmio d'imposta che si può generare accedendo ad un regime di tassazione di gruppo non può essere considerato indebito, poiché tale risparmio deriva dall'esercizio di un'opzione legittimamente prevista dal sistema tributario, ai sensi dell'art. 117 (e seguenti) del TUIR. Inoltre, non si ravvisa un'ipotesi di abuso del diritto neanche nel caso in cui una o più società del gruppo siano in liquidazione o intendano sciogliersi in periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione.

[Trattamento fiscale dei costi di transazione - Interpello n. 166 del 6 aprile 2022](#)

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito il corretto trattamento fiscale da applicare ai costi di transazione sostenuti da una società veicolo, in occasione di un'operazione di fusione inversa. In particolare, ai sensi dell'art. 83, comma 1, TUIR, tali costi di transazione rilevano ai fini della determinazione del reddito d'impresa, nel momento in cui vengono imputati a conto economico, in quanto vige il principio della derivazione rafforzata.

[Applicabilità del principio di correlazione per le imprese assicurative - Interpello n. 168 del 6 aprile 2022](#)

Le società assicurative predispongono il conto economico in forma scalare ai sensi del Provvedimento ISVAP n. 22/2008, articolandolo in tre macro-classi: conto tecnico dei rami danni; conto tecnico dei rami vita; conto non tecnico. Ai fini della disciplina IRAP, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che non deve essere applicato il principio di correlazione, in quanto la sua applicazione risulterebbe eccessivamente complessa, a causa della particolare struttura del conto economico che caratterizza tali imprese.

[Attività di gestione di partecipazioni in intermediari finanziari - Interpelli nn. 177-178 del 6 aprile 2022](#)

Con le suddette risposte, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che non è necessario operare una distinzione tra breve e lungo termine, con riferimento all'attività di assunzione di partecipazione in intermediari finanziari. Più specificatamente, ciò che qualifica una holding finanziaria dipende dalla natura degli investimenti effettuati (ex art. 162 TUIR) e non dalla durata che potenzialmente ha l'investimento.

[Interruzione del periodo d'imposta in caso di scissione parziale - Interpello n. 179 del 6 aprile 2022](#)

Nel caso di realizzazione di un'operazione di scissione parziale, che non comporti modifiche sostanziali che giustificano l'adozione di un regime fiscale differente, si ritiene che non sussistano i requisiti che prevedono l'interruzione del periodo di imposta. A livello civilistico, tale operazione non comporta la necessità di redigere un bilancio di chiusura; la dichiarazione dei redditi dell'esercizio dovrà essere effettuata con riferimento al primo bilancio chiuso dopo la scissione.

[Presentazione di dichiarazione integrativa - Interpello n. 187 del 8 aprile 2022](#)

L'Amministrazione finanziaria ha confermato che la dichiarazione integrativa è finalizzata a correggere errori gravi e funzionali alla determinazione della base imponibile. Per tali motivi, non è consentita la presentazione di una dichiarazione integrativa per modificare una scelta che si è rivelata solamente a posteriori sfavorevole per il contribuente.

[Trattamento IRES: somme sottoposte a sequestro - Interpello n. 196 del 20 aprile 2022](#)

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito il trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette, da adottare con riferimento alle somme sottoposte a sequestro preventivo: in particolare, tali ammontari possono essere assimilati alle perdite su crediti. Ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR, le perdite su crediti sono deducibili ai fini IRES solamente se sussistono 'elementi certi e precisi' in grado di giustificare la cancellazione della posta contabile: le somme sottoposte a sequestro non possono essere considerate tali e, pertanto, non sono deducibili. Infatti, è possibile che in periodi di imposta successivi il sequestro perda di efficacia.

[Procedure concorsuali: riduzione di passività - Interpello n. 201 del 20 aprile 2022](#)

Le procedure di concordato preventivo non dispongono di una vera e propria disciplina fiscale nel TUIR: tuttavia, l'art. 88, comma 4-ter, TUIR precisa che le riduzioni di passività che si realizzano in sede di procedure concorsuali non possono dare origine a sopravvenienze attive tassabili.

[Principio di neutralità indotta - Interpello n. 203 del 21 aprile 2022](#)

In caso di conferimenti di partecipazioni, è possibile che non emerga nessuna plusvalenza in capo alla società conferitaria: ciò può accadere nel caso in cui l'incremento di patrimonio netto di quest'ultima sia pari all'ultimo valore fiscale della partecipazione in capo al conferente. Tale principio assume la denominazione di neutralità indotta.

[TFM in caso di società estinta - Interpello n. 204 del 21 aprile 2022](#)

Le somme che vengono erogate a titolo di trattamento di fine mandato ad amministratori, da parte di una società estinta, non possono essere assoggettate a ritenuta, poiché la società risulta essere stata cancellata dal Registro delle Imprese.

[Soggetti IAS *adopter*: cambiamento di principi contabili - Interpello n. 208 del 22 aprile 2022](#)

In caso di errori contabili rilevanti o di modifiche volontarie dei principi contabili applicabili, lo IAS 8 stabilisce che gli effetti devono essere riflessi retroattivamente a partire dal saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui avviene la modifica. Ai fini fiscali, il *restatement* del patrimonio netto comporterà alcune considerazioni da parte della società, la quale dovrà stabilire, in sede di determinazione del reddito di impresa, se le rettifiche effettuate hanno comportato il sorgere di sopravvenienze passive (art. 101, comma 4, TUIR) o attive (art. 88, comma 1, TUIR).

[Fusione e riporto delle perdite - Interpello n. 211 del 22 aprile 2022 e nn. 234-235 del 28 aprile 2022](#)

In caso di fusione, il riporto delle perdite fiscali pregresse della società fusa è consentito solamente nel caso in cui vengano soddisfatte le condizioni di vitalità, di cui all'art. 172, comma 7, TUIR: la ratio della disposizione è volta ad evitare il 'commercio di bare fiscali'. I suddetti requisiti di vitalità devono permanere sino al momento in cui la fusione diventa giuridicamente efficace. Le perdite non possono essere riportate, e dunque utilizzate dalla società incorporante, se viene a modificarsi l'attività principale che ha portato alla formazione di tale asset fiscale, così come disposto dall'art. 84, comma 3, TUIR.

[Trattamento fiscale della cessione d'azienda - Interpello n. 213 del 22 aprile 2022](#)

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che rientra nella discrezionalità di ciascun contribuente decidere circa le modalità di circolazione dell'azienda: più specificatamente, il contribuente può cedere l'azienda direttamente o indirettamente, tramite un trasferimento di partecipazione. Le due operazioni presentano regimi fiscali differenti, ma non può essere considerato indebito l'eventuale vantaggio fiscale che si genera realizzando l'una o l'altra operazione.

[Affitto d'azienda e riporto delle perdite - Interpello n. 214 del 22 aprile 2022](#)

L'ipotesi di cui all'art. 84, comma 3, TUIR non si configura nel caso in cui una società decida di affittare l'azienda e, dunque, di esercitare indirettamente la propria attività principale. Più specificatamente, nel caso di specie, non viene a modificarsi l'attività svolta dalla società e perciò le perdite fiscali possono essere utilizzate in compensazione.

[Regime del realizzo controllato - Interpello n. 215 del 26 aprile 2022](#)

In caso di conferimento di partecipazione da parte di una persona fisica, non imprenditore, a favore di una società conferitaria, deve essere applicato il cosiddetto 'regime del realizzo controllato', ai fini della determinazione del reddito del conferente. In particolare, si tratta di un regime agevolativo che viene applicato in deroga al criterio generale del 'valore normale', di cui all'art. 9 TUIR.

[Conservazione dei documenti tributari - Interpello n. 217 del 26 aprile 2022](#)

Le dichiarazioni dei redditi, nonché tutti i documenti tributari rilevanti, possono essere conservati sia in modalità analogica che in modalità telematica, nel rispetto del D.M. 17/2014. Il termine per la conservazione non può essere considerato in modo statico: i documenti devono essere conservati fino al termine del periodo durante il quale l'Amministrazione finanziaria può notificare l'avviso di accertamento (si parla di termine di decadenza).

Trattamento fiscale delle clausole di *good interest* - Interpello n. 225 del 27 aprile 2022

I redditi derivanti dalla partecipazione a società o organismi di investimento percepiti da amministratori o dipendenti delle società stesse devono essere considerati redditi diversi o di capitale, secondo quanto stabilito dall'art. 60, D.L. n. 50/2017. Si tratta di quei proventi che vengono percepiti in virtù delle clausole di *good o bad interest*, le quali vengono adottate al fine di allineare gli interessi degli investitori con quelli del management delle società.

Prestito figurativo: accertamento dell'AdE - Interpello n. 233 del 28 aprile 2022

In sede di accertamento, l'Amministrazione finanziaria ha ripreso a tassazione componenti di costo eccedenti il valore normale di royalties: l'operazione, infatti, poteva essere qualificata come prestito figurativo. La successiva restituzione da parte della società della componente eccedente il valore normale delle *royalties* non può essere, di conseguenza, trattata come sopravvenienza attiva tassabile, ma, anche nel caso di specie, la movimentazione deve essere qualificata come finanziaria. In particolare, tale sopravvenienza non concorre alla formazione del reddito d'impresa.

Imposte sui redditi - Agevolazioni

Agevolazione fiscale per la quotazione di PMI - Interpello n. 198 del 20 aprile 2022

L'art. 1, comma 89, L. 27 dicembre 2017, n. 205 prevede per le PMI, che intraprendano un processo di quotazione su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti per l'ammissione alle negoziazioni. L'Amministrazione finanziaria ha precisato che la procedura di riammissione alle negoziazioni non può essere considerata una nuova quotazione e, di conseguenza, nel caso di specie non può essere riconosciuto il beneficio fiscale: infatti, la ratio della norma è quella di incentivare le PMI ad accedere alle negoziazioni.

Modalità di calcolo del contributo perequativo - Interpello n. 199 del 20 aprile 2022

Il calcolo del contributo perequativo a fondo perduto, previsto dal Decreto Sostegni-*bis*, si basa sul confronto del risultato economico al 31 dicembre 2020 con quello al 31 dicembre 2019. Per individuare il peggioramento del risultato economico, è necessario partire dal dato fiscale che emerge dalle relative dichiarazioni dei redditi: l'ammontare del contributo eventualmente erogato è pari alla differenza tra i due risultati economici, a cui viene applicata una determinata percentuale stabilita dal MEF.

ACE: determinazione della base di calcolo - Interpello n. 200 del 20 aprile 2022

Per quanto riguarda la determinazione della base ACE, l'art. 10, comma 2, Decreto ACE, dispone che, in caso di conferimento in denaro tra società appartenenti allo stesso

gruppo, spetta alla società conferente effettuare la relativa sterilizzazione. In particolare, la norma è volta a evitare che più soggetti possano beneficiare dello stesso apporto di capitale: l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la sterilizzazione in capo alla conferente opera anche nel caso in cui vengano meno, successivamente, i requisiti di controllo.

FTA e determinazione ACE - Interpelli nn. 209-210 del 22 aprile 2022

L'adozione dei principi contabili IAS/IFRS o OIC rende necessaria la realizzazione di alcune rettifiche da parte della società, la quale deve procedere rispettivamente con l'eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità, non più capitalizzabili, e con l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato: la contropartita di tali rettifiche è rappresentata da una riserva FTA. In sede di determinazione dell'ACE, la relativa base di calcolo deve essere rettificata di un importo pari alla riserva negativa di FTA: tale rettifica non deve essere effettuata nell'esercizio di iscrizione della riserva, ma dovranno essere rettificati gli utili negli esercizi successivi, nel momento in cui si realizzano effettivamente le fattispecie che hanno originato l'iscrizione della riserva stessa.

Riallineamento: casi particolari - Interpello n. 230 del 28 aprile 2022

L'Amministrazione finanziaria ha fornito le indicazioni da seguire nel caso in cui, in un'operazione di riallineamento, il valore fiscale del bene risulti maggiore del rispettivo valore contabile. Nel caso di specie, la società dovrà pagare l'imposta sostitutiva sull'intero importo del bene da riallineare; la contropartita di tale operazione è rappresentata dalla rilevazione, nel passivo dello stato patrimoniale, di un saldo attivo di rivalutazione, composto dai maggiori valori che sono stati attribuiti al bene oggetto dell'operazione descritta.

ACE e polizze assicurative - Interpello n. 232 del 28 aprile 2022

I prodotti di investimento assicurativi non rientrano nella base imponibile ACE, in quanto possono essere considerati semplicemente investimenti di natura finanziaria: le polizze assicurative, infatti, presentano una scadenza e un valore di riscatto che dipendono dall'andamento del mercato di riferimento. Alla luce di queste considerazioni, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che tali prodotti devono essere sterilizzati ai fini del calcolo della base imponibile ACE.

Crediti d'imposta: modalità di calcolo - Interpello n. 236 del 28 aprile 2022

L'Amministrazione finanziaria ha specificato che per il calcolo dei crediti d'imposta (ad esempio, ricerca e sviluppo, innovazione 4.0), in caso di periodi d'imposta di durata diversa da quella standard di dodici mesi, l'importo del beneficio deve essere ragguagliato ai giorni, sulla base dell'effettiva durata del periodo agevolato. La ratio della decisione dell'Amministrazione è quella di evitare effetti distorsivi, ovvero vantaggi o svantaggi, in capo al contribuente.

[Credito d'imposta per canoni di locazione - Interpello n. 237 del 29 aprile 2022](#)

In tema di agevolazioni a favore di soggetti in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19, l'Amministrazione finanziaria ha previsto l'erogazione di un credito d'imposta per i canoni di locazione per immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività commerciale e industriale. Per essere concessa, tale agevolazione deve sottostare ai massimali previsti dall'art. 1, commi 13-15, D.L. n. 41/2021. Più specificatamente, ai fini del rispetto dei diversi requisiti, spetta al contribuente decidere la data a partire dalla quale l'aiuto è stato messo a disposizione: la scelta può essere effettuata tra la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e la data di approvazione della compensazione.

IVA

[Trattamento IVA per gli immobili della categoria catastale F - Interpello n. 167 del 6 aprile 2022](#)

Alla cessione di immobili strumentali (appartenenti alla categoria catastale F/4), deve essere applicata l'IVA al 22%. In generale, nella categoria catastale F, vengono classificati gli immobili ultimati, per i quali non è ancora stata definita la destinazione d'uso. Per tali immobili, non può essere applicata l'aliquota agevolata al 10%, poiché l'appartenenza alla categoria F indica che non è ancora intervenuto un cambio nella destinazione d'uso.

[Trattamento IVA: cessione di beni tra stabile organizzazione e casa madre - Interpello n. 169 del 6 aprile 2022](#)

Una stabile organizzazione non è considerata un soggetto autonomo, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: pertanto, devono considerarsi irrilevanti le transazioni che vengono effettuate tra tale soggetto e la casa madre, situata in uno Stato UE. In caso di cessazione della stabile organizzazione in Italia, la successiva riallocazione dei beni e delle attività alla casa madre non assume rilevanza ai fini IVA.

[Dotazioni di bordo: trattamento fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto - Interpello n. 174 del 6 aprile 2022](#)

Le vendite di beni rientranti nella categoria 'apparati motori e dotazione di bordo' non sono imponibili ai fini IVA solamente nel caso in cui tali beni siano destinati all'utilizzo esclusivo dell'armatore, così come disposto dalla Corte di Giustizia UE.

[Variazioni in diminuzione ai fini IVA - Interpello n. 175 del 6 aprile 2022, n. 181 del 7 aprile 2022 e n. 216 del 26 aprile 2022](#)

Un soggetto creditore ha il diritto a effettuare una variazione in diminuzione ai fini IVA, ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui la fattura emessa venga meno o venga ridotta nel suo imponibile. La suddetta variazione in diminuzione può essere realizzata

anche nel caso in cui il soggetto debitore sia stato sottoposto a procedura concorsuale con finalità liquidatoria-satisfattiva (iniziata ante 26 maggio 2021): tuttavia, nel caso di specie, è necessario che il contribuente sia in grado di dimostrare la ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del soggetto debitore. Inoltre, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la possibilità di effettuare la variazione è infine concessa anche nel caso in cui il soggetto debitore abbia stipulato accordi volti al risanamento dell'azienda.

[Liquidazione IVA di gruppo: visto di conformità - Interpello n. 191 del 14 aprile 2022](#)

Nel caso di liquidazione IVA di gruppo, è possibile procedere alla compensazione dei reciproci crediti e debiti IVA, tra società controllante e controllate, solamente nel caso in cui sia posto il visto di conformità con riferimento alla dichiarazione da cui emerge il credito. Inoltre, è necessario allegare alla medesima la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti il possesso dei requisiti per la compensazione.

[Trattamento IVA: gestione di OICVM - Interpello n. 206 del 22 aprile 2022](#)

L'esenzione IVA per i servizi di gestione dei fondi comuni di investimento è prevista solamente nel caso in cui il fondo in questione possa essere equiparato, sotto il profilo soggettivo, ad un OICVM. Più specificatamente, un fondo per essere considerato equiparabile ad un OICVM deve essere, da un lato, partecipato da uno o più soggetti che sopportino rischi e benefici derivanti dalla gestione e, dall'altro, sottoposto a vigilanza statale specifica.

[Accordi transattivi: imponibilità IVA - Interpello n. 212 del 22 aprile 2022](#)

Le somme di denaro erogate a favore di un soggetto passivo IVA, in attuazione di accordi transattivi, devono essere considerate imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se esiste un nesso di sinallagmaticità tra l'obbligo di non fare, che viene posto in capo alla società, la quale si impegna a rinunciare alla controversia, e la somma dovuta, in applicazione dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 633/1972. Alla somma dovuta deve essere applicata l'aliquota ordinaria IVA.

[Liquidazione IVA di gruppo: modalità di esercizio dell'opzione - Interpello n. 241 del 29 aprile 2022](#)

Ai sensi dell'art. 73, comma 3, D.P.R. 633/1972, le società appartenenti allo stesso gruppo possono procedere alla liquidazione IVA di gruppo. L'opzione viene esercitata dalla società controllante con la presentazione della dichiarazione IVA e ha effetto su tutte le operazioni effettuate dal 1° gennaio. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, con suddetta risposta, ha chiarito che non è possibile esercitare l'opzione solo per una frazione del periodo di imposta.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Tax Professional Practice Team

E: it-fm-tpp@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia



Tax Newsletter n. 4/2022

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.